



COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., acquisto azioni societarie ai sensi del D.lgs. 175 del 2016 e della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (LP 12 agosto 2020, n. 8).

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese novembre alle ore 20:00, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in videoconferenza il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Dal Bosco Natale	Presidente	Presente
Cellana Erick	Consigliere	Presente
Collotta Luca	Consigliere	Presente
Daldoss Federico	Consigliere	Assente
de Guelmi Andrea	Consigliere	Presente
Fedrigotti Alessandro	Consigliere	Presente
Fedrigotti Fabio	Consigliere	Presente
Girardi Renato	Consigliere	Presente
Laurenti Alessandra	Consigliere	Presente
Leonardi Jacopo	Consigliere	Presente
Oliari Claudio	Consigliere	Presente
Rosa Cesare	Consigliere	Assente
Rosa Fabio	Consigliere	Presente
Rosa Massimiliano	Consigliere	Assente
Sartori Roberto	Consigliere	Presente
Tarolli Ezio	Consigliere	Presente
Trentini Dario	Consigliere	Presente
Zendri Luca	Consigliere	Presente

PRESENTI: 15 ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dottoressa Lorena Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dal Bosco Natale, nella sua qualità di Presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- La legge m. 190/2014 - cd. Legge di Stabilità 2015 - che istituisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- L'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico delle società partecipate") che dispone che:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Accertato, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consorziali, costituite sotto forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Richiamata la legge provinciale n. 8 del 12/11/2020, recante *"Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici"*

Dato atto che:

- la promozione turistica del territorio di Ledro fino al 31.05.2021 era stata curata dal Consorzio Pro Loco Valle di Ledro trasformato in Azienda per il Turismo Valle di Ledro sotto forma di associazione giuridicamente riconosciuta;
- a seguito della legge provinciale n. 8 del 12/08/2020 sopra richiamata che ha ridefinito gli ambiti territoriali, le Aziende per il Turismo operanti all'interno del nuovo ambito, nella porzione di ambito che ha registrato il minor numero di presenze, non sono state riconosciute a diventare il nuovo soggetto di riferimento dell'ambito indicato nella Tabella A della L.P. 8/2020. Tra le Aziende per il Turismo indicate come non più finanziabili per lo svolgimento delle attività di marketing turistico territoriale è presente anche l'Azienda per il Turismo Valle di Ledro;

- l’Azienda per il Turismo titolata per diventare il nuovo soggetto di riferimento nell’ambito territoriale di riferimento per il Comune di Ledro risulta pertanto essere la società “Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.” in ossequio alle disposizioni e finalità di cui alla Legge Provinciale 12 dicembre 2020, n. 8 ed operante nell’ambito territoriale “Garda trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano” previsto nella tabella A “Ambiti Territoriali (articolo 5)” di cui alla LP 8/2020;

Visto l’art. 7 “Attività delle APT” della LP. 8/2020 e rilevato che la Società Garda Dolomiti ha per oggetto la promozione dell’immagine e dell’attività turistica dell’ambito territoriale del Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano ai sensi dell’art. 2 dello Statuto ed in particolare svolge servizi di interesse generale, organizzando le seguenti attività:

- Istituzione e svolgimento dei servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica;
- Organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi;
- Attuazione, in ambito locale, di progetti di livello provinciale e degli strumenti di sistema;
- Sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
- Valorizzazioni dell’utilizzo delle produzioni locali e delle esperienze locali;
- Promozione dei valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 della LP 12 agosto 2020, n. 8;
- Affiancamento e sostentamento degli operatori turistici dell’ambito con riferimento ai seguenti temi:
 - o Coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
 - o Definizione di proposte tematiche e stagionali;
 - o Coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località
- Realizzazione di attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
- Promozione dei marchi delle località;
- Concorso alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale;
- Promozione e gestione di impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale;
- Sostenimento delle iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- Promozione dello svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell’offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio

Ritenuto che la società “Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.” è funzionale al perseguitamento delle finalità istituzionali proprie del Comune, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto opera nello svolgimento di servizi pubblici di interesse generale quali la promozione turistica come indicato nello Statuto della Società stessa.

Fatto presente, quindi, il rispetto dell’osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguitamento da parte della società della propria finalità istituzionale finalizzata alla “produzione di un servizio di interesse generale”.

Richiamato l’art. 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico delle società partecipate”) che dispone che: *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguitamento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria...”*

Rilevato che rientrano nelle finalità dell’Ente l’incentivazione e la valorizzazione turistica del Comune e che è volontà dell’amministrazione compartecipare alle scelte di promozione turistica del territorio nel proprio ambito territoriale (ridefinito a seguito delle modifiche normative sulla promozione turistica di cui alla legge 8/2020) anche attraverso l’adesione a società che promuovano tale attività nel rispettivo ambito di appartenenza, come indicato negli strumenti di programmazione del Comune di Ledro.

Rilevato che il Comune di Ledro manifesta la sua volontà di partecipare alle scelte strategiche turistiche del proprio territorio attraverso la propria adesione alla società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.a.

Visto l'art. 24 "Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali", comma 1 della Legge Provinciale 27/2010 che dispone che: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate"*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della Legge 27/2010, la partecipazione societaria degli enti locali nelle Aziende per il Turismo dei rispettivi ambiti territoriali è prevista dalla legge provinciale sulla promozione turistica n. 8/2020 ed in particolare all'art. 12, comma j, che prevede per le Aziende per il Turismo l'adesione aperta ai comuni e alle comunità collocati nell'ambito territoriale e pertanto le condizioni dell'art. 4 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 175/2016 si intendono rispettate.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di Garda Dolomiti S.p.A. possono essere soci tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica d'ambito, secondo i dettami di cui alla legge L.P. 12 agosto, n.8 ed attesi i fini di interesse generale perseguiti da essa.

Dato atto che a seguito di verbale assembleare del 27 aprile 2016, il cui termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale è stato prorogato con verbale assembleare del 5 maggio 2021, il capitale sociale della società di Euro 499.000,00 è stato aumentato di Euro 101.000,00 da sottoscriversi entro cinque anni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con esclusione del diritto di opzione e con delega al Consiglio di Amministrazione per la sua attuazione.

Visto l'art. 6 dello Statuto di Garda Dolomiti S.p.A. in cui si rileva che:

- Il capitale sociale è diviso in quote nominali da 250,00 euro cadauna;
- I soci rappresentanti dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti potranno detenere una partecipazione azionaria fino ad un numero massimo di 80 azioni.

Vista l'attuale compagine sociale della società "Garda Dolomiti- Azienda per il Turismo S.p.a.", società a partecipazione mista pubblico-privata, in cui la quota di partecipazione dei soggetti privati non risulta inferiore al 30%, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016.

Vista la previsione normativa dell'adesione aperta delle Aziende per il Turismo a tutti i soggetti che esercitano un'attività stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico, ai sensi dell'art. 12, comma i, della LP 8/2020.

Ritenuto pertanto di aderire alla società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." tramite l'acquisizione di n. 80 azioni dal valore nominale complessivo di € 20.000,00.

Dato atto che la convenienza economica di tale operazione è da ricondursi all'acquisto al valore nominale di 20.000 euro azioni in una Società che ha i seguenti risultati economico – patrimoniali

- Patrimonio netto (anno 2020): € 624.443,00
- Totale valore della produzione (anno 2020): € 2.985.029
- Totale valore della produzione degli ultimi 3 anni: € 10.858.581, che supera di gran lunga il requisito finanziario previsto dall'art. 12, comma f, della LP 8/2020, che prevede un bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari (in termini di valore della produzione).

Dato atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione presso il seguente indirizzo web del Comune:

<https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Società-partecipate/Provvedimenti così come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.>

Preso atto che il presente atto di acquisizione da parte di questo ente della partecipazione nella società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A." dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 187;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati e del prospetto indicante i proventi da uso civico e la loro destinazione (art. 4 comma 6 LP 6/2005)" e successive variazioni, che prevede l'acquisizione della partecipazione azionaria nel corso dell'anno 2021 da parte del Comune di Ledro al capitolo 3120000, piano finanziario 3.01.01.02.002, Missione 07 Programma 01.

Visto il parere del Revisore dei Conti del Comune di Ledro del 19/11/2021 pervenuto ns. protocollo 18483 dd 22/11/2021;

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- la legge sulla promozione turistica provinciale 2020 (LP 12 agosto 2020, n. 8);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Ledro;
- lo Statuto della società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.;"
- visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi con votazione palese per appello nominale da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'acquisizione di n. 80 azioni della società "Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.", C.F. 01855030225, per un valore complessivo di € 20.000,00;
3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Ledro, quale rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione della scheda di adesione socio da inoltrare al Consiglio di Amministrazione di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A.;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 20.000,00.-, nel bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, come segue:

Piano dei conti	Miss/ Prog	Capitolo	Cdc	Importo	Esigibilità
3.01.01.02.002	07.01	3120000	20	20.000,00	2021

6. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, salvo gli atti di competenza del Sindaco;
7. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione a Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A., alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
8. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Ledro al seguente indirizzo web: <https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti> così come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
dottor Natale Dal Bosco
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dottoressa Lorena Giovanelli
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.